



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Settore Organi Collegiali e Affari Generali
Ufficio Affari Generali

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI UNDICI RAPPRESENTANTI
DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
NEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
(art. 28 dello Statuto)**

*(Regolamento approvato dal Senato Accademico in data 20 marzo 2012
e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2012)*

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione di undici rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
2. I suoi membri restano in carica per tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Articolo 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del personale tecnico-amministrativo sono indette dal Rettore ogni tre anni, almeno 45 giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il decreto di indizione delle elezioni contiene il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, le modalità di svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature; esso è immediatamente reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.
3. Gli aventi diritto al voto sono informati almeno 30 giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché ai collaboratori ed esperti linguistici di ruolo nell'Ateneo.
2. L'elettorato passivo è riservato al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e ai collaboratori ed esperti linguistici di ruolo nell'Ateneo.
3. L'elettorato passivo è riservato al candidato che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 4

Elenco degli elettori

1. L'Ufficio Gestione del Personale consegnerà all'Ufficio Affari Generali gli elenchi degli aventi diritto al voto in ordine alfabetico, con l'indicazione della struttura in cui esercitano la loro attività.
2. Almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni, chiunque sia interessato potrà ricorrere contro gli elenchi di cui sopra.
3. Il ricorso deve essere diretto in forma scritta al Presidente della Commissione di cui all'art. 5.

Articolo 5

Commissione elettorale

1. E' istituita una Commissione elettorale per tutto ciò che attiene l'organizzazione e svolgimento delle elezioni di cui al presente regolamento.
2. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da:
 - il rappresentante dell'Amministrazione, con funzioni di Presidente;
 - sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - il Segretario designato dall'Amministrazione.
3. E' compito della Commissione elettorale raccogliere le liste con i candidati e verificarne la regolare presentazione, approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto, decidere sui ricorsi eventuali, dichiarare regolari i risultati delle elezioni, proclamare gli eletti e trasmettere al Rettore i risultati del voto per il successivo decreto di nomina.

Articolo 6

Seggio elettorale

1. Ai fini dell'esercizio di voto, con decreto rettorale è costituito un seggio elettorale, situato nella sede centrale dell'Università e composto da:
 - a) il Presidente, scelto fra i funzionari dell'Ateneo;
 - b) sei scrutatori effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - c) il Segretario, scelto fra il personale tecnico-amministrativo.
2. I presentatori di lista possono designare un proprio rappresentante di lista.
3. Non può comunque far parte del seggio chi è candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato fra gli scrutatori effettivi.
5. Il seggio opera validamente qualora siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.
6. Nel seggio sono esposti gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'art. 4.

7. Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 9.00 alle ore 17:00.
8. Va, comunque, garantito all'elettore l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario normale di servizio.

Articolo 7

Presentazione delle Liste

1. Le liste elettorali devono essere depositate presso l'Ufficio Affari Generali, entro e non oltre il 15° giorno precedente a quello fissato per le elezioni, da un elettore firmatario della stessa lista che ne è considerato il presentatore ufficiale.
2. I candidati sono elencati nelle liste elettorali con numero progressivo e recano l'indicazione del cognome, del nome e della struttura in cui svolgono le loro funzioni.
3. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti il Consiglio del personale tecnico-amministrativo da eleggere.
4. Ciascuna lista elettorale deve essere corredata dalle firme di sostegno di almeno 25 dipendenti dell'Università.
5. Nessuno può sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della firma apposta.
6. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme ivi apposte dai candidati e dai dipendenti dell'Ateneo.
7. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Qualora un candidato risulti compreso in più di una Lista, la Commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla pubblicazione delle stesse, inviterà il candidato interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
8. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista, né i membri della Commissione elettorale, né i componenti del seggio elettorale.

Articolo 8

Pubblicazione delle Liste

1. Le liste riscontrate regolari dalla Commissione, di cui all'art. 5, sono rese immediatamente note dal Rettore mediante manifesti e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni.

Articolo 9

Propaganda elettorale

1. La Commissione di cui all'art. 5, sentiti i presentatori delle liste, regola la propaganda elettorale.

2. I presentatori delle singole liste possono tenere, anche separatamente, un'assemblea del personale, ciascuna della durata di tre ore lavorative, non oltre le 24 ore che precedono la data fissata per le elezioni.

Articolo 10

Modalità della votazione

1. La scheda per la votazione riporta l'elenco delle liste, nell'ordine in cui sono state presentate. Tali schede, sono siglate da un componente del seggio.
2. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe.
3. Ciascun elettore può esprimere fino a 3 preferenze all'interno della stessa lista.
4. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza del documento di identificazione, è ammesso al voto l'elettore che sia riconosciuto dai componenti del seggio elettorale.
5. Dopo averne accertato l'identità, l'elettore appone la firma, accanto al proprio nome, nell'elenco degli aventi diritto al voto.
6. L'elettore, per votare, appone una croce o un segno a fianco della lista prescelta e per esprimere il voto di preferenza appone un segno a fianco del nome di un candidato compreso nella lista prescelta; non è ammesso il voto disgiunto.
7. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta.

Articolo 11

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni, in seduta pubblica, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
2. L'attribuzione dei voti espressi nelle schede è compiuta dal Presidente d'accordo con gli scrutatori. Nel caso di disaccordo le schede contestate vengono rimesse al giudizio della Commissione di cui all'art. 5.
3. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
4. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
3. Prima di chiudere la seduta il Presidente raccoglie le schede votate in un plico che suggella e quindi firma sui lembi di chiusura insieme con il Segretario e gli scrutatori.
4. Tale plico, unitamente al verbale di votazione, è consegnato all'Ufficio Affari Generali.

Articolo 12

Attribuzione dei seggi

1. L'attribuzione dei seggi avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per ogni lista é determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista é determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista é divisa successivamente per uno, per due, per tre, etc., sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; qualora le cifre elettorali iniziali di due o più liste siano uguali, per l'attribuzione del seggio si procede al sorteggio fra le liste stesse;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti ricavati;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Articolo 13

Decadenza e Incompatibilità

1. In caso di cambiamento di *status* dell'eletto, di dimissioni, di decadenza determinata dall'assenza non giustificata a più di tre sedute consecutive o di cessazione dalla carica per altra causa, il membro del Consiglio del personale tecnico-amministrativo interessato decade *ipso iure* dalla carica e subentra il primo dei non eletti appartenente alla stessa lista.

2. Nel caso in cui un membro del Consiglio del personale tecnico-amministrativo subentri ad altro componente cessato dalla carica per cambiamento di *status* o per altra causa, la durata del mandato del subentrante è rapportata alla durata del mandato del membro cessato.

3. La carica di membro del Consiglio del personale è incompatibile con quella di membro del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, di componente della Contrattazione Integrativa in qualità di membro RSU.